

---

# Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e dell'etanolo

## Legge sull'imposizione delle bevande spiritose (LIBs)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 105, 112 capoverso 5 e 131 capoversi 1 lettera b e 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

*decreta:*

### Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni

#### Art. 1           Oggetto

<sup>1</sup> La presente legge disciplina:

- a. le condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito di bevande spiritose e di etanolo, nonché il commercio di bevande spiritose e di etanolo; è escluso il bioetanolo utilizzato come carburante;
- b. la riscossione delle imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano.

<sup>2</sup> Le disposizioni della legislazione doganale e della legislazione sulle derrate alimentari sono applicabili, sempre che la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non dispongano diversamente.

#### Art. 2           Principi

<sup>1</sup> Nel riscuotere le imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano la Confederazione bada a:

- a. rispettare il principio della neutralità concorrenziale;
- b. mantenere bassi i costi relativi alla riscossione e al pagamento.

<sup>2</sup> Nel fissare l'aliquota d'imposta tiene conto delle esigenze in materia di protezione della salute.

RS

<sup>1</sup>   RS 101

**Art. 3** Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *alcol*: l'etanolo;
- b. *etanolo*: l'alcol etilico (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; è escluso l'etanolo ottenuto mediante fermentazione. Qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è considerato etanolo ai sensi della presente legge;
- c. *bevanda spiritosa*: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge:
  1. l'etanolo allo stato puro o diluito, destinato al consumo umano;
  2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione;
- d. *produttore*: ogni persona che produce per conto proprio o per conto di terzi bevande spiritose o etanolo;
- e. *commercio all'ingrosso*: la consegna o la mediazione di bevande spiritose o di etanolo a:
  1. rivenditori; o
  2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o etanolo.
- f. *territorio svizzero*: il territorio nazionale svizzero comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione), ad esclusione delle enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir).

**Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo****Art. 4** Registrazione

<sup>1</sup> L'autorità competente tiene un registro pubblico dell'alcol.

<sup>2</sup> Nel registro dell'alcol deve iscriversi chi:

- a. vuole produrre bevande spiritose o etanolo;
- b. vuole importare bevande spiritose o etanolo che contengono più di 10 litri di alcol puro per importazione;
- c. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di etanolo a scopi industriali;
- d. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose in quantità superiore a 10 litri di alcol puro.

<sup>3</sup> Nel registro dell'alcol è iscritto d'ufficio chi:

- a. è autorizzato a rifornirsi di bevande spiritose esenti da imposta o di etanolo non denaturato ed esente da imposta in base ad un impegno d'impiego; o

b. gestisce un deposito fiscale soggetto ad autorizzazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione le persone o le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di:

- a. prodotti per il consumo umano che contengono solo una quantità minima di bevande spiritose;
- b. altri prodotti contenenti bevande spiritose, la cui fornitura è disciplinata da disposizioni speciali.

<sup>5</sup> L'iscrizione nel registro dell'alcol presuppone che le persone responsabili abbiano compiuto 18 anni.

#### **Art. 5** Obblighi di notifica e termini

<sup>1</sup> Chi soggiace all'obbligo di registrazione deve annunciarsi presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività o della prima importazione.

<sup>2</sup> Qualsiasi modifica del nome, del domicilio o della sede sociale oppure dell'iscrizione nel registro di commercio deve essere notificata senza indugio all'autorità competente.

<sup>3</sup> Chi cessa l'attività soggetta all'obbligo di registrazione deve notificarlo senza indugio all'autorità competente e viene cancellato dal registro dell'alcol.

#### **Art. 6** Prescrizioni di controllo

<sup>1</sup> Chi è iscritto nel registro deve:

- a. tenere un controllo completo delle attività iscritte nel registro dell'alcol;
- b. su richiesta, fornire all'organo di controllo competente tutte le informazioni necessarie e presentargli tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente legge;
- c. conservare la documentazione per dieci anni.

<sup>2</sup> L'organo di controllo competente può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

#### **Art. 7** Marche di riconoscimento

<sup>1</sup> Le bottiglie e gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o prodotti contenenti bevande spiritose devono, al fine della sicurezza fiscale, recare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore.

<sup>2</sup> Le bottiglie e i contenitori muniti di un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione dell'autorità competente, essere rietichettati o muniti di un'etichetta supplementare recante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero.

**Art. 8** Impegno d'impiego

<sup>1</sup> Chi intende acquisire bevande spiritose esenti da imposta o dell'etanolo non denaturato ed esente da imposta deve impegnarsi nei confronti dell'autorità competente ad utilizzare queste merci esclusivamente nella produzione di determinati prodotti. L'autorità fissa nell'autorizzazione i relativi prodotti.

<sup>2</sup> Il diritto all'acquisizione può essere ottenuto per un quantitativo annuo di oltre 20 litri di alcol puro.

<sup>3</sup> Bevande spiritose esenti da imposta nonché l'etanolo non denaturato ed esente da imposta possono essere ceduti unicamente ad aziende iscritte nel registro dell'alcol conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera a.

**Capitolo 3: Imposizione****Sezione 1: Oggetto dell'imposta e nascita del credito fiscale****Art. 9** Oggetto dell'imposta

Soggiacciono all'imposta:

- a. la produzione di:
  1. bevande spiritose,
  2. etanolo;
- b. l'importazione di:
  1. prodotti di cui alla lettera a,
  2. prodotti contenenti bevande spiritose con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento del volume.

**Art. 10** Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale nasce:

- a. al momento della produzione della merce soggetta all'imposta;
- b. per l'importazione di merci soggette all'imposta: al momento dell'inizio dell'obbligazione doganale conformemente alla legislazione doganale.

**Sezione 2: Obbligo fiscale****Art. 11** Persone assoggettate all'imposta

Sono assoggettati all'imposta:

- a. per le bevande spiritose fabbricate in Svizzera e l'etanolo fabbricato in Svizzera: il produttore;
- b. per le bevande spiritose importate, l'etanolo importato e i prodotti contenenti bevande spiritose importati: il debitore doganale;

- c. per i depositi fiscali: il titolare della corrispondente autorizzazione; per l'uscita verso un altro deposito fiscale l'assoggettamento sussiste fino all'annullamento del documento di accompagnamento;
- d. per le bevande spiritose esenti da imposta o l'etanolo non denaturato ed esente da imposta forniti ad aziende che non dispongono di un impegno d'impiego: il fornitore iscritto nel registro dell'alcol giusta l'articolo 4 capoverso 3;
- e. per le bevande spiritose esenti da imposta o l'etanolo non denaturato ed esente da imposta utilizzati non conformemente ad un impegno d'impiego: l'utente.

**Art. 12** Successione fiscale

<sup>1</sup> Il successore fiscale subentra alla persona assoggettata all'imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge.

<sup>2</sup> Sono reputati successori fiscali:

- a. gli eredi in caso di decesso della persona assoggettata all'imposta;
- b. i soci con responsabilità personale o i loro eredi dopo la liquidazione di una società senza personalità giuridica;
- c. la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l'azienda da un'altra persona giuridica.

<sup>3</sup> Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti sino a concorrenza della loro quota ereditaria. I soci con responsabilità personale rispondono nei limiti della loro responsabilità.

<sup>4</sup> Nel caso di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.

**Art. 13** Responsabilità solidale

Rispondono solidalmente con la persona assoggettata all'imposta:

- a. in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza dell'importo della liquidazione o dei beni della successione;
- b. nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all'estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.

**Sezione 3: Calcolo dell'imposta****Art. 14** Base di calcolo

<sup>1</sup> L'imposta è calcolata per litro di alcol puro alla temperatura di 20° Celsius.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) fissa un fattore di conversione per la determinazione del tenore volumetrico delle derrate alimentari solide.

#### **Art. 15** Aliquota d'imposta

<sup>1</sup> L'imposta ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro.

<sup>2</sup> L'imposta è ridotta del 50 per cento per i seguenti prodotti con un tenore alcolico fino ad un massimo del 22 per cento del volume:

- a. i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume;
- b. i vini liquorosi;
- c. i vini aromatizzati.

<sup>3</sup> L'imposta ammonta a 116 franchi per litro di alcol puro per le bevande spiritose edulcorate, con un tenore alcolico inferiore al 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.

#### **Art. 16** Adeguamento al rincaro

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può adeguare le aliquote d'imposta al rincaro, qualora l'indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento.

<sup>2</sup> L'ammontare dell'imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al momento in cui sorge il credito fiscale.

### **Sezione 4: Agevolazioni fiscali**

#### **Art. 17** Esenzione dall'imposta

<sup>1</sup> Sono esenti dall'imposta:

- a. la produzione e l'importazione di etanolo denaturato;
- b. la produzione e l'importazione di bevande spiritose e di etanolo non denaturato, utilizzati conformemente all'impegno d'impiego;
- c. la produzione di 10 litri di alcol puro all'anno per persona di età superiore a 18 anni.

<sup>2</sup> Il produttore detrae nella notifica per l'imposizione la quantità esente dall'imposta giusta il capoverso 1 lettera c.

#### **Art. 18** Denaturazione

<sup>1</sup> La denaturazione può essere effettuata:

- a. dall'autorità competente; o

b. dalle persone autorizzate a tale scopo dall'autorità competente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l'esame delle persone autorizzate a effettuare la denaturazione.

<sup>3</sup> Il DFF stabilisce i metodi di denaturazione.

#### **Art. 19** Deposito fiscale

<sup>1</sup> Le aziende possono esercitare la loro attività concernente le bevande spiritose o l'etanolo assoggettati all'imposta con differimento del pagamento dell'imposta:

- a. con l'introduzione in un deposito fiscale;
- b. con la produzione in un deposito fiscale; o
- c. con la gestione di un deposito fiscale.

<sup>2</sup> Tali aziende necessitano di un'autorizzazione.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è rilasciata se l'azienda:

- a. è iscritta nel registro dell'alcol quale commerciante all'ingrosso;
- b. presenta le garanzie necessarie; e
- c. dispone di locali e contenitori che soddisfano le esigenze del controllo.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la gestione di un deposito fiscale.

<sup>5</sup> L'autorizzazione è ritirata allorquando le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.

<sup>6</sup> Le aziende possono esigere in ogni momento una revisione straordinaria. La revisione è soggetta a emolumento.

#### **Art. 20** Rimborso

<sup>1</sup> L'imposta è rimborsata su domanda:

- a. all'esportatore di prodotti assoggettati all'imposta; è reputata come esportazione anche l'introduzione in un negozio in franchigia di dazio su territorio svizzero ai sensi della legge sulle dogane.
- b. al produttore di prodotti contenenti bevande spiritose il cui tenore alcolico è pari al massimo all'1,2 per cento del volume.

<sup>2</sup> L'aliquota del rimborso è determinata sulla base dell'imposizione fiscale dei prodotti prevista nella presente legge. Se non è possibile determinare l'ammontare esatto dell'imposizione fiscale, il rimborso avviene secondo l'aliquota più bassa.

<sup>3</sup> Il diritto al rimborso sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Il conteggio è effettuato almeno una volta all'anno.

## Sezione 5: Riscossione dell'imposta

### Art. 21 Notifica per l'imposizione e tassazione

<sup>1</sup> I produttori assoggettati all'imposta devono notificare all'autorità competente la loro produzione mensile entro il giorno 12 del mese successivo.

<sup>2</sup> Per la tassazione, la riscossione, il rimborso e la prescrizione delle imposte da riscuotere all'atto dell'importazione si applicano le prescrizioni della legislazione doganale.

<sup>3</sup> Le aziende autorizzate alla gestione di un deposito fiscale devono notificare all'autorità competente le loro uscite entro il giorno 12 del mese successivo.

<sup>4</sup> Per la riscossione dell'imposta, l'autorità competente consente lo scambio elettronico di dati tra l'autorità e le persone assoggettate all'imposta.

<sup>5</sup> Essa può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente disporre che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale regola:

- a. la procedura d'annuncio per le importazioni di bevande spiritose che sono introdotte in un deposito fiscale;
- b. la procedura di tassazione concernente la produzione sul territorio svizzero;  
e
- c. la procedura di tassazione nei depositi fiscali.

### Art. 22 Esigibilità dell'imposta

L'imposta è esigibile al momento della tassazione.

### Art. 23 Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle imposte e di altri crediti pecuniari è di 30 giorni.

### Art. 24 Interessi

<sup>1</sup> In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento.

<sup>2</sup> È dovuto un interesse di mora dal momento in cui una restituzione o un rimborso è ottenuto indebitamente.

<sup>3</sup> È dovuto un interesse di mora dal momento in cui l'autorità competente ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha restituito.

<sup>4</sup> Il DFF può prevedere eccezioni alla riscossione dell'interesse di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.

<sup>5</sup> Esso determina le aliquote d'interesse.



**Art. 25** Prescrizione del diritto di tassazione

<sup>1</sup> Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta:

- a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all'imposta;
- b. da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale presso la persona assoggettata all'imposta.

<sup>3</sup> La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all'imposta non può essere escussa in Svizzera.

<sup>4</sup> L'interruzione e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei confronti di tutte le persone assoggettate all'imposta.

<sup>5</sup> Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

**Art. 26** Prescrizione del diritto di riscossione

<sup>1</sup> I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta:

- a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all'imposta;
- b. da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona assoggettata all'imposta.

<sup>3</sup> È sospesa:

- a. durante una procedura di ricorso;
- b. finché la persona assoggettata all'imposta non può essere escussa in Svizzera;
- c. finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento.

<sup>4</sup> L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.

<sup>5</sup> Il diritto di riscossione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

**Art. 27** Perdita fiscale

<sup>1</sup> L'obbligo di pagamento e di restituzione in caso di reato è retto dall'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>2</sup> sul diritto penale (DPA).

<sup>2</sup> Qualora in caso di sottrazione o di distrazione del pegno fiscale l'imposta sottratta rispettivamente il profitto fiscale ottenuto non possano essere determinati con preci-

sione, l'autorità competente fissa il relativo importo nell'ambito del suo potere d'apprezzamento.

## Sezione 6: Analisi dell'alcol

### Art. 28

<sup>1</sup> Per determinare l'imposizione fiscale delle merci subordinate alla presente legge o in caso di dubbi sulla tassazione, l'autorità competente effettua analisi dell'alcol in un laboratorio certificato della Confederazione.

<sup>2</sup> Nel caso in cui la Confederazione gestisca un proprio laboratorio, questo può fornire a terzi prestazioni professionali. Le prestazioni:

- a. devono essere strettamente connesse con i compiti principali;
- b. non devono pregiudicare l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non devono richiedere risorse tecniche e personale supplementari rilevanti.

<sup>3</sup> Tali prestazioni vanno fornite sulla base di una fatturazione dei costi e delle prestazioni a prezzi tali da coprire almeno i costi. Il DFF può prevedere deroghe per determinate prestazioni se non viene fatta concorrenza all'economia privata.

## Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta

### Art. 29           Diritto di pegno fiscale

<sup>1</sup> La Confederazione ha un diritto legale di pegno su tutti i prodotti assoggettati all'imposta, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, in particolare quando:

- a. la persona assoggettata all'imposta prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio; o
- b. la persona assoggettata all'imposta è in ritardo con il pagamento.

<sup>2</sup> Il diritto di pegno fiscale si applica parimenti alle bevande spiritose e all'etanolo per i quali non è ancora sorto il credito fiscale e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

### Art. 30           Sequestro

<sup>1</sup> L'autorità competente fa valere il diritto di pegno fiscale sequestrando la merce.

<sup>2</sup> Procede al sequestro della merce:

- a. prendendone possesso; o
- b. diffidando il detentore a non disporne.

<sup>3</sup> Può liberare la merce sequestrata all'avente diritto contro la prestazione di garanzie.

**Art. 31** Realizzazione del pegno fiscale

<sup>1</sup> Un pegno fiscale può essere realizzato quando:

- a. il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e
- b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta è scaduto infruttuosamente.

<sup>2</sup> Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell'incanto.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali l'autorità competente può realizzare il pegno a trattative private. È presupposto in ogni caso il consenso del proprietario.

**Art. 32** Garanzia dell'imposta

<sup>1</sup> L'autorità competente può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari anche se non sono accertati con decisione cresciuta in giudicato né sono esigibili, quando:

- a. non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e
- b. il pagamento appare compromesso, in particolare quando:
  1. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio, o
  2. il debitore è in ritardo con il pagamento.

<sup>2</sup> La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti, titoli di credito, una garanzia bancaria o una fideiussione solidale.

<sup>3</sup> Nell'ordine di prestare garanzia devono essere menzionati:

- a. il motivo legale della garanzia;
- b. l'importo da garantire;
- c. l'ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.

<sup>4</sup> L'ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza esecutiva a tenore dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>3</sup> sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

<sup>5</sup> Esso costituisce un decreto di sequestro a tenore dell'articolo 274 LEF.

<sup>6</sup> L'opposizione al decreto di sequestro è esclusa.

<sup>7</sup> Il ricorso contro l'ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.

<sup>3</sup> RS 281.1

## **Sezione 8: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono**

### **Art. 33** Riscossione posticipata e rimborso dell'imposta

<sup>1</sup> Se per errore ha stabilito un'imposta troppo bassa o ha rimborsato un importo troppo elevato, l'autorità competente può riscuotere posticipatamente l'importo corrispondente entro cinque anni dall'emanazione della decisione d'imposizione.

<sup>2</sup> Se entro il termine di cinque anni dall'imposizione si constata che un'imposta è stata riscossa a torto, interamente o parzialmente, l'importo pagato in eccedenza viene rimborsato.

### **Art. 34** Proroga e condono

<sup>1</sup> L'imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all'imposta che sottostà all'obbligo secondo la presente legge di tenere una contabilità, se quest'ultima prova che la merce gravata è andata perduta.

<sup>2</sup> Le imposte, gli interessi e altri crediti pecuniari possono essere prorogati o condonati in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo; sono eccettuate le pene pecuniarie e le multe.

<sup>3</sup> L'imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all'imposta se la merce viene distrutta sotto il controllo dell'autorità competente entro cinque anni dal momento in cui sorge il credito fiscale.

<sup>4</sup> Il diritto a una proroga o a un condono sussiste a partire da un importo di 300 franchi.

## **Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze**

### **Art. 35**

La Confederazione può sostenere mediante contributi la formazione e il perfezionamento.

## **Capitolo 5: Emolumenti**

### **Art. 36**

<sup>1</sup> L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni emanate e i servizi prestati nell'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre attività ufficiali che l'autorità competente esegue nel quadro dell'esecuzione della presente legge.

<sup>3</sup> Esso disciplina nel dettaglio l'ammontare degli emolumenti.

<sup>4</sup> Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l'esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'esecuzione contenute nella presente legge.

## Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto

### Art. 37 Ripartizione del prodotto netto

<sup>1</sup> Il prodotto netto comprende il ricavo dell'imposizione fiscale delle bevande spiritose, le multe e le pene pecuniarie, nonché gli emolumenti e gli altri proventi, previa deduzione delle spese legate all'esecuzione della presente legge e della legge del (data)<sup>4</sup> sull'alcol.

<sup>2</sup> Il prodotto netto è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni.

<sup>3</sup> La ripartizione fra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

### Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto

<sup>1</sup> La parte di prodotto netto spettante alla Confederazione è devoluta all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

<sup>2</sup> La parte spettante ai Cantoni è utilizzata nella lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze. I Cantoni mediante un rapporto rendono conto ogni anno all'autorità competente dell'utilizzazione della loro parte. L'autorità competente riassume i rapporti cantonali e ne assicura una pubblicazione adeguata.

## Capitolo 7: Assistenza amministrativa

### Art. 39 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

<sup>1</sup> L'autorità competente e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.

<sup>2</sup> Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

### Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere

<sup>1</sup> Nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità competente può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segna-

<sup>4</sup> RS

tamente per garantire la corretta applicazione delle loro legislazioni sull'alcol, nonché per prevenire, accertare e perseguire infrazioni, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

<sup>2</sup> L'autorità competente può obbligare le persone cui la richiesta si riferisce a collaborare, segnatamente a fornire informazioni e a produrre dati e documenti, se un'autorità estera le chiede assistenza amministrativa.

<sup>3</sup> Le persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se vincolate al segreto professionale in virtù della legge.

<sup>4</sup> Se è fatto valere il diritto di non testimoniare, l'autorità competente emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di edizione.

## Capitolo 8: Protezione dei dati

### Art. 41 Sistemi d'informazione

<sup>1</sup> L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:

- a. determinare e riscuotere tributi;
- b. allestire analisi dei rischi;
- c. perseguire e giudicare reati;
- d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- e. eseguire procedimenti amministrativi;
- f. allestire statistiche.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni volte a concretizzare:

- a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
- b. i cataloghi dei dati da registrare;
- c. l'accesso ai dati;
- d. l'elaborazione dei dati;
- e. la durata di conservazione dei dati;
- f. l'archiviazione e la distruzione dei dati;
- g. la sicurezza dei dati.

<sup>3</sup> Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.

**Art. 42**            Comunicazione di dati ad autorità svizzere

<sup>1</sup> L'autorità competente può comunicare alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.

<sup>2</sup> Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:

- a. indicazioni concernenti l'assoggettamento all'imposta;
- b. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
- c. indicazioni concernenti la produzione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito e il commercio, nonché l'importazione e l'esportazione di bevande spiritose e di etanolo;
- d. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.

<sup>4</sup> I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.

**Capitolo 9: Rimedi giuridici****Art. 43**

<sup>1</sup> Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>5</sup> sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> Le decisioni prese dagli organi doganali secondo la presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso all'autorità competente.

**Capitolo 10: Disposizioni penali****Art. 44**            Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta

<sup>1</sup> È punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo sottrae l'imposta prevista dalla legislazione sull'alcol o procura un profitto fiscale indebito a

<sup>5</sup> RS 172.021

sé o a un terzo. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 300 000 franchi.

<sup>2</sup> Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio del profitto fiscale in caso di infrazione intenzionale.

<sup>3</sup> È punito con una multa fino a 300 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo mette in pericolo l'imposta. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

<sup>4</sup> In caso di circostanze aggravanti, può essere inflitta una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

#### **Art. 45** Ricettazione

<sup>1</sup> Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio bevande spiritose o etanolo di cui sa o deve presumere che sono stati prodotti o importati illegalmente o che le imposte cui sono assoggettati non sono state pagate è punito con la stessa pena applicabile all'autore del reato anteriore.

<sup>2</sup> In caso di circostanze aggravanti, può essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

#### **Art. 46** Circostanze aggravanti

Sono considerate circostanze aggravanti:

- a. commettere infrazioni per mestiere o abitualmente;
- b. ingaggiare una o più persone per commettere un'infrazione;
- c. commettere un'infrazione in quanto firmatario di un impegno d'impiego.

#### **Art. 47** Distrazione del pegno fiscale

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall'autorità competente a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 30 000 franchi.

<sup>2</sup> Se l'imposta che grava la merce è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio dell'imposta in caso di infrazione intenzionale.

#### **Art. 48** Inosservanza di prescrizioni di controllo

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:

- a. svolge un'attività in relazione con le bevande spiritose o l'etanolo senza essersi annunciato o senza la necessaria autorizzazione prevista dalla presente legge;



b. contravviene alle prescrizioni di controllo relative a tali attività.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

**Art. 49** Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile, a un'istruzione emanata in virtù di tali disposizioni o a una singola disposizione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

**Art. 50** Tentativo

Il tentativo di contravvenzione alla presente legge è punibile; è eccezzuata l'inosservanza di prescrizioni d'ordine.

**Art. 51** Concorso di infrazioni

Se più atti sono costitutivi di una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta, una ricettazione, una distrazione del pegno fiscale, un'inosservanza di prescrizioni di controllo o un'inosservanza di prescrizioni d'ordine, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

**Art. 52** Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA<sup>6</sup> non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

**Art. 53** Azione penale

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate secondo la DPA<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Il perseguimento e il giudizio spettano a ...

<sup>3</sup> Il Consiglio federale incarica l'Amministrazione delle dogane di perseguire e giudicare le infrazioni di lieve entità scoperte dagli organi doganali e di eseguire tali pene.

<sup>6</sup> RS 313.0

<sup>7</sup> RS 313.0

**Art. 54** Prescrizione dell'azione penale

Il termine di prescrizione dell'azione penale previsto nell'articolo 11 capoverso 2 DPA<sup>8</sup> si applica anche all'infrazione di cui all'articolo 45.

**Capitolo 11: Misure amministrative****Art. 55**

<sup>1</sup> In caso di infrazione grave o di infrazioni ripetute alla presente legge nell'arco di 5 anni o in caso di manifesta insolvenza, l'autorità competente può ordinare le misure amministrative seguenti nei confronti della persona responsabile o insolvente:

- a. divieto di produrre bevande spiritose o etanolo;
- b. divieto di importare bevande spiritose o etanolo;
- c. divieto di esercitare il commercio di etanolo a scopi industriali;
- d. divieto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose;
- e. annullamento dell'impegno d'impiego;
- f. revoca dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale.

<sup>2</sup> L'iscrizione nel registro dell'alcol è stralciata. Non è possibile effettuare iscrizioni durante un termine fissato dall'autorità competente.

<sup>3</sup> La PA<sup>9</sup> è applicabile.

**Capitolo 12: Esecuzione****Art. 56**

<sup>1</sup> Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF<sup>10</sup> se:

- a. un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno fiscale realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e
- b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.

<sup>2</sup> Se nei confronti della persona assoggettata all'imposta è stato dichiarato il fallimento, l'autorità competente può far valere il suo credito indipendentemente dalle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. L'articolo 198 LEF non è applicabile.

<sup>3</sup> Le decisioni cresciute in giudicato dell'autorità competente sono parificate alle sentenze esecutive a tenore dell'articolo 80 LEF.

<sup>8</sup> RS 313.0

<sup>9</sup> RS 172.021

<sup>10</sup> RS 281.1

<sup>4</sup> La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione cresciuta in giudicato dell'autorità competente.

## **Capitolo 13: Disposizioni finali**

### **Sezione 1: Esecuzione**

#### **Art. 57**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

<sup>2</sup> Designa l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.

### **Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente**

#### **Art. 58**

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

### **Sezione 3: Disposizioni transitorie**

#### **Art. 59**            Obbligo di notifica per i produttori

<sup>1</sup> I detentori di una concessione professionale secondo il diritto anteriore devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nel registro dell'alcol.

<sup>2</sup> Gli agricoltori con una distilleria concessionata o gli agricoltori che hanno diritto a riattivare la concessione, nonché i piccoli produttori che detengono un'autorizzazione per utilizzare il loro alambicco devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nel registro dell'alcol.

<sup>3</sup> Chi non si annuncia entro il termine per l'iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di produrre bevande spiritose ed etanolo.

#### **Art. 60**            Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori

<sup>1</sup> In relazione alle scorte di bevande spiritose, gli agricoltori hanno le seguenti possibilità:

- a. gestire un deposito fiscale;
- b. denaturare le scorte di bevande spiritose;
- c. tassare le scorte di bevande spiritose mediante l'applicazione di una franchigia d'imposta di 20 litri di alcol puro.

<sup>2</sup> Gli agricoltori devono comunicare per scritto all'autorità competente entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge quale possibilità scelgono. Allo scadere di questo termine, le scorte di bevande spiritose sono tassate secondo il capoverso 1 lettera c.

**Art. 61** Deposito in sospensione d'imposta

Chi detiene un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato secondo il diritto anteriore è iscritto d'ufficio nel registro dell'alcol. I diritti e gli obblighi sono retti dal nuovo diritto.

**Art. 62** Commercio all'ingrosso

<sup>1</sup> Chi detiene un'autorizzazione secondo il diritto anteriore per il commercio all'ingrosso di bevande spiritose destinate al consumo deve annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nel registro dell'alcol.

<sup>2</sup> Chi non si annuncia entro il termine per l'iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose.

**Art. 63** Adeguamento degli impegni d'impiego

<sup>1</sup> I titolari di un'autorizzazione secondo il diritto anteriore di utilizzare alcol esente da imposta e parzialmente denaturato per produrre prodotti inadatti al consumo umano devono chiedere all'autorità competente un nuovo impegno d'impiego entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Con il rilascio del nuovo impegno d'impiego i titolari di un impegno d'impiego sono iscritti d'ufficio nel registro dell'alcol.

**Art. 64** Imprese per il commercio di etanolo

<sup>1</sup> La Confederazione può gestire un'impresa commerciale o partecipare a siffatta impresa sempre che ciò sia necessario per garantire l'approvvigionamento del Paese in etanolo durante l'istituzione di un mercato dell'etanolo improntato all'economia privata.

<sup>2</sup> Per attuare il progetto di cui al capoverso 1 il Consiglio federale è autorizzato a:

- a. trasferire parti della Regia federale degli alcool:
  1. in una società anonima di diritto privato esistente, o
  2. in una società anonima di diritto privato che ha fondato da solo o con terzi o di cui ha acquisito diritti di partecipazione;
- b. alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a.

<sup>3</sup> Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a i relativi beni patrimoniali, i diritti e gli obblighi della Regia federale degli alcool passano alla società anonima.

<sup>4</sup> Il trasferimento dei beni patrimoniali alla società anonima avviene in conformità con il diritto privato.

**Art. 65** Abrogazione della personalità giuridica della Regia federale degli alcool

Con l'abrogazione della personalità giuridica della Regia federale degli alcool, tutti i diritti e gli obblighi passano alla Confederazione; è fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3.

**Art. 66** Diritto applicabile

<sup>1</sup> I procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore.

<sup>2</sup> Alle procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto. L'obbligo fiscale e la tariffa dell'imposta sono rette dal diritto anteriore.

**Sezione 4: Coordinamento con la legge sull'alcol****Art. 67**

<sup>1</sup> Qualora la legge del (data)<sup>11</sup> sull'alcol non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le necessarie disposizioni in materia di diritto sull'alcol e designa l'autorità competente per la loro esecuzione.

<sup>2</sup> A tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore.

**Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore****Art. 68**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, ...

Il presidente:

Il segretario:

Consiglio degli Stati, ...

Il presidente:

Il segretario:

<sup>11</sup> RS

*Allegato*

(Art. 58)

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

I

La legge sull'alcool del 21 giugno 1932<sup>12</sup> è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. ...

2. ...

<sup>12</sup> RS 680